

Delibera 180/99 (adottata il 3 dicembre 1999)

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLE IMPORTAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA IN PRESENZA DI CAPACITÀ DI TRASPORTO DISPONIBILI INSUFFICIENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79, E DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 5.4, DELLA DELIBERAZIONE 28 OTTOBRE 1999, N. 162/99

Gazzetta Ufficiale serie generale n. 286 del 6 dicembre 1999

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 dicembre 1999,

Premesso che:

- l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica prevede che il Gestore della rete di trasmissione nazionale individui le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione europea; comunichi altresì al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete;
- l'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che con provvedimento dell'Autorità siano individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
- con delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 62/99, è stato disposto l'avvio di un procedimento per la formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/99, in tema di attività di importazione ed esportazione di energia elettrica;
- con delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 65/99, è stato disposto l'avvio di istruttoria conoscitiva per la definizione degli atti di competenza

dell'Autorità come previsti all'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79/99, in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete nazionale di trasmissione;

- i soggetti interessati ad un servizio di vettoriamento internazionale di energia elettrica in importazione per l'anno 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99), come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 268 del 15 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 172/99), hanno presentato richiesta al Gestore della rete di trasmissione nazionale e al gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna dell'energia elettrica o, nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, al gestore della rete in cui si trova il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile;

- l'articolo 4, comma 4.9, della deliberazione n. 162/99, prevede che "Qualora l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale, risultate compatibili ai sensi del precedente comma 4.7, risulti non compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o con la massima capacità di trasporto disponibile sulle linee di interconnessione, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 3 del presente provvedimento e della capacità impegnata da contratti di importazione di energia elettrica già stipulati alla data del 19 febbraio 1997, il Gestore della rete di trasmissione nazionale ne informa l'Autorità, gli altri gestori di rete interessati ed i soggetti richiedenti";

- l'articolo 4, comma 4.10, della deliberazione n. 162/99, prevede che "Nel caso di cui al comma precedente, il Gestore della rete di trasmissione nazionale applica il provvedimento concernente modalità e condizioni delle importazioni, che sarà emanato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99";

- l'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, prevede che, con successivo provvedimento, l'Autorità definisca, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, uno specifico corrispettivo applicabile ai vettoriamenti internazionali, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la garanzia della capacità di trasporto sull'interconnessione, ad integrazione dei corrispettivi di vettoriamento previsti dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99;

- con lettera in data 24 novembre 1999 (prot. AD/P990098), la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete di trasmissione nazionale) ha informato l'Autorità che l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale per l'anno 2000, presentate alla data del 22 novembre 1999, risulta incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale limitatamente alle linee di interconnessione con l'estero;

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il decreto legislativo n. 79/99;

Visti:

- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999;
- la deliberazione dell'Autorità n. 162/99;
- la deliberazione dell'Autorità n. 172/99;
- la comunicazione dell'Autorità 11 novembre 1999 recante modalità applicative della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99, recante disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come modificata dalla deliberazione 11 novembre 1999, n. 172/99;
- il documento per la consultazione "Trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" diffuso dall'Autorità in data 28 ottobre 1999 (di seguito: documento per la consultazione);
- la delibera dell'Autorità 3 dicembre 1999, n. 179/99 concernente l'esito dell'istruttoria conoscitiva in tema di accertamento della massima capacità di trasporto di energia elettrica in importazione sulle reti di interconnessione con l'estero, avviata dall'Autorità con delibera 14 aprile 1999, n. 43/99;

Considerati gli elementi acquisiti dai soggetti interessati a seguito della diffusione del documento per la consultazione;

Considerato che:

- Con nota in data 11 ottobre 1999 (prot. GRTN/P1999000009), il Gestore della rete di trasmissione nazionale, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ha comunicato all'Autorità che la massima capacità di importazione netta sull'insieme delle linee della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Paesi è pari a 5.400 MW per i mesi da novembre a marzo e pari a 5.000 MW per i mesi da aprile a ottobre, con l'esclusione del mese di agosto dove, per le esigenze di manutenzione programmata degli elementi di rete, tale

capacità scende a 2.200 MW, e che la capacità di importazione disponibile per nuovi impegni contrattuali risulta pari a 2.650 MW per il mese di gennaio 2000, a 2.800 MW per i mesi di febbraio, marzo, novembre e dicembre 2000, a 2.400 MW per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre 2000 e a 400 MW per il mese di agosto 2000;

- con nota in data 18 novembre 1999 (prot. A/106) l'Enel Spa ha informato l'Autorità che “non ritiene di poter intraprendere alcuna iniziativa per l'acquisizione di energia elettrica dall'estero, in aggiunta ai contratti pluriennali in vigore, da destinare al mercato vincolato per la completa utilizzazione della quota assegnata a detto mercato”;

- nel documento per la consultazione l'Autorità propone il ricorso ad una procedura di asta per l'allocazione della capacità di trasporto sulle linee di interconnessione qualora l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale risulti non compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o con la capacità di trasporto sulle linee di interconnessione destinata alle importazioni a favore del mercato libero, tenuto conto anche del mercato vincolato, e che nello stesso documento per la consultazione viene affermata l'esigenza di prevedere un limite massimo alla quota della capacità disponibile di interconnessione per il mercato libero che in ogni momento ciascun soggetto può detenere, direttamente o indirettamente, al fine di promuovere la concorrenza tra gli importatori di energia elettrica in Italia;

- a seguito della diffusione del documento per la consultazione, le proposte di cui al precedente alinea sono state valutate positivamente dalla maggior parte dei soggetti interessati, anche se la procedura di asta è stata ritenuta più adeguata ad una fase successiva del processo di liberalizzazione del mercato elettrico nazionale;

- in applicazione della disciplina prevista dall'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99 sono state effettuate sia la scelta del paese confinante direttamente connesso con la rete di trasmissione nazionale italiana da cui importare l'energia elettrica in Italia, sia l'individuazione del gestore di rete di trasmissione estero che rende disponibile alla frontiera l'energia oggetto del vettoriamento, e che tali opzioni non sono modificabili;

- il Gestore della rete di trasmissione nazionale sostiene costi per l'acquisto di energia elettrica da produttori nazionali a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione in esecuzione di contratti di importazione di energia elettrica destinata sia al mercato libero che al mercato vincolato;

Ritenuto che:

- con riferimento a quanto comunicato dall'Enel Spa all'Autorità, nella sopra richiamata nota in data 18 novembre 1999, sia opportuno autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale ad aumentare la quota della massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero destinata al mercato libero;

- ai fini della definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili sulle linee di interconnessione con l'estero insufficienti per il mercato libero, stante l'attuale scarsità di offerta sul mercato libero nazionale, si debbano garantire, pari opportunità nell'accesso all'interconnessione con l'estero per il maggior numero di importatori;
- sia di conseguenza opportuno prevedere che nessun soggetto possa disporre per l'anno 2000 più del 20% della massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione;
- sia inoltre opportuno prevedere, con riferimento a ciascuna richiesta presentata alla data del 22 novembre 1999, l'allocazione di una quota non superiore al 15% della massima capacità di trasporto disponibile da ciascun Paese confinante con l'Italia, al fine di permettere al maggior numero di operatori di importare da quei mercati che, presentando i prezzi dell'energia elettrica più competitivi, hanno determinato il maggior numero di richieste di accesso all'interconnessione;
- sia di conseguenza opportuno ricorrere alla procedura d'asta solo se a seguito dell'applicazione del limite sopra indicato l'insieme delle richieste non risulti compatibile con la massima capacità di trasporto sull'interconnessione destinata alle importazioni a favore del mercato libero;
- nella quantificazione dello specifico corrispettivo previsto dall'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, come modificata dalla deliberazione n. 172/99, per l'utilizzo di risorse di generazione nazionale a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione, si debba fare riferimento alla differenza tra il valore dell'energia elettrica acquistata, a livello nazionale, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per garantire gli impegni contrattuali sull'interconnessione e il valore dell'energia elettrica oggetto di compensazione tra i gestori di rete di trasmissione nazionale nell'ambito delle regole vigenti per il sistema interconnesso UCTE (*Union pour la Coordination du Transport de l'Electricité*) e che tale onere debba riguardare tutti gli impegni contrattuali,

DELIBERA

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- a) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- b) la deliberazione n. 162/99 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999, come modificata dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 268 del 15 novembre 1999;

- c) il Gestore della rete di trasmissione nazionale è il gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99;
- d) il vettoriamento internazionale è il servizio di trasporto di energia elettrica da uno o più punti di consegna ad uno o più punti di riconsegna con almeno uno di essi stabilito al di fuori del territorio nazionale italiano;
- e) l'importazione netta è il saldo tra tutte le transazioni commerciali di energia elettrica in importazione ed esportazione tra ciascun Paese estero e l'Italia, espresso come flusso di potenza;
- f) la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero è la massima capacità di trasporto per l'importazione netta sull'insieme delle linee della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Paesi;
- g) l'energia elettrica importabile è la massima quantità di energia elettrica che può essere importata in Italia in un dato periodo di tempo compatibilmente, in ciascun momento, con la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero;
- h) la massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione è la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero maggiorata delle transazioni commerciali in esportazione, al netto della capacità impegnata dai contratti pluriennali di importazione di energia elettrica non ancora scaduti.

Articolo 2 Autorizzazione all'aumento della quota delle importazioni dall'estero destinate al mercato libero

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3.3, della deliberazione n. 162/99, il Gestore della rete di trasmissione nazionale è autorizzato ad aumentare per l'anno 2000 la quota dell'energia elettrica importabile destinata al mercato libero in misura pari alla parte di quota destinata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 162/99, al mercato vincolato che si è resa disponibile a seguito della comunicazione inviata all'Autorità dall'Enel Spa con la lettera in data 18 novembre 1999 (prot. A/106).

Articolo 3 Limiti alle importazioni di energia elettrica per l'anno 2000

- 3.1 Ai fini di quanto previsto ai successivi commi 3.2 e 3.3, le richieste di vettoriamento internazionale presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima società, devono essere considerate congiuntamente.

- 3.2 Per l'anno 2000 a nessun soggetto è consentito detenere più del 20% della massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione.
- 3.3 Nel caso in cui l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale, presentate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, per l'importazione di energia elettrica da un Paese confinante con l'Italia, risulti superiore alla massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione da tale Paese, a nessun soggetto potrà essere allocata una quota di detta capacità superiore al 15%.
- 3.4 Entro il 10 dicembre 1999 il Gestore della rete di trasmissione nazionale comunica ai soggetti richiedenti il vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica che hanno presentato domande ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, i limiti della massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione, di cui ai precedenti commi 3.2 e 3.3, espressi in MW, distinti per i mesi dell'anno 2000 e precisati anche per ciascun Paese confinante con l'Italia, tenuto conto:
- a) dei valori della massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero determinati in applicazione dei criteri di sicurezza adottati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e delle capacità delle linee di interconnessione con l'estero, come dichiarate dalle società proprietarie o da coloro che ne hanno la disponibilità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 - b) della ripartizione della suddetta capacità tra i Paesi confinanti con l'Italia;
 - c) delle richieste di vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica presentate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99.

Articolo 4 Rettifica delle richieste di vettoriamento internazionale presentate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2 della deliberazione n. 162/99

- 4.1 Qualora le richieste di vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica in Italia, presentate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, prevedano programmi orari di immissione di energia elettrica ai confini italiani della rete di trasmissione nazionale comportanti il superamento di almeno uno dei limiti comunicati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale in ottemperanza a quanto previsto al precedente articolo 3, comma 3.4, esse devono essere rettifiche per conformarsi ai suddetti limiti.
- 4.2 Le rettifiche di cui al precedente comma 4.1, comunicate al Gestore della rete di trasmissione nazionale, a pena di decadenza, entro il 14 dicembre 1999, potranno comportare:

- a) l'eliminazione di punti di consegna all'estero e/o di punti di riconsegna in Italia indicati ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, lettere a) e d), della deliberazione n. 162/99;
- b) la variazione, nell'ambito dello stesso Paese di produzione, di punti di consegna all'estero indicati ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, lettera a), della deliberazione n. 162/99, mantenendo invariati gli elementi indicati ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, lettera b), e comma 4.2, lettera b) della deliberazione n. 162/99, con riferimento all'identità e agli impegni assunti dai gestori delle reti di trasmissione estere direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale italiana;
- c) la riduzione dei programmi orari di immissione all'estero e di riconsegna in Italia indicati ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, lettere c) ed e), della deliberazione n. 162/99;
- d) la variazione degli importi relativi alla garanzia fideiussoria indicati ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, lettera b), della deliberazione n. 162/99.

Articolo 5 Verifica e assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione per l'anno 2000

- 5.1 Entro il 20 dicembre 1999 il Gestore della rete di trasmissione nazionale verifica la compatibilità di tutte le richieste di vettoriamento internazionale, presentate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, eventualmente rettificata ai sensi del precedente articolo 4, comma 4.2, con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e con la massima capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero, anche per ciascun Paese confinante con l'Italia.
- 5.2 Qualora l'esito delle verifiche di cui al precedente comma 5.1 risulti positivo, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 22 dicembre 1999, applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.8, della deliberazione n. 162/99.
- 5.3 Qualora l'esito delle verifiche di cui al precedente comma 5.1 risulti negativo, il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la massima capacità disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione dal Paese per il quale risulta non verificata la compatibilità di cui al precedente comma 5.1 attraverso una procedura di asta competitiva che dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) anonimato delle offerte;
 - b) unicità delle offerte;

- c) aggiudicazione della capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero considerando le richieste in ordine decrescente di prezzo d'asta offerto;
- d) identità, per ciascun soggetto aggiudicatario, tra prezzo d'asta offerto e prezzo di aggiudicazione.

Articolo 6 Definizione del corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99

- 6.1 Il corrispettivo previsto dall'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99 per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale a fronte dell'acquisto di energia elettrica da produttori nazionali a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione, è fissato, per l'anno 2000, in 0,6 lire per kWh di energia elettrica importata in esecuzione dei contratti di importazione di energia elettrica destinata sia al mercato libero che al mercato vincolato.
- 6.2 Il Gestore della rete di trasmissione nazionale contabilizza distintamente i costi di cui al precedente comma 6.1, nonché i corrispondenti ricavi.

Articolo 7 Norme finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.